Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"PRESTA-COLUMELLA"

73100 LECCE - Via S. Pietro in Lama - Tel. 0832359812 - Fax: 0832359642
Sito web: istitutoprestacolumella.edu.it - PEO: leis00100e@istruzione.it -PEC: leis00100e@pec.istruzione.it

I.I.S.S. "PRESTA COLUMELLA" LECCE
Prot. 0015808 del 28/09/2026
V (Uscita)

Lecce, data del protocollo

Ai Genitori/Tutori
Alle Studentesse e agli Studenti
Ai Docenti

Oggetto: Frequenza delle studentesse e degli studenti e validità dell'anno scolastico per la valutazione finale a.s. 2026/27

La frequenza rappresenta un requisito imprescindibile ai fini della validità dell'anno scolastico. Per la valutazione finale di ciascuno studente è richiesta, ai sensi dell'art. 14, c. 7 del DPR 122/2009, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
Di seguito è riassunto il quadro del limite massimo di assenze consentito per ciascun indirizzo in base al monte ore ministeriale:

ISTITUTO TECNICO AGRARIO

Classi	Monte ore ministeriale	Numero di ore minimo di presenza per la validità dell'anno scolastico	Numero di ore massimo di assenze per la validità dell'anno scolastico
Classe Prima	1056	792	264
Classe Prima quadriennale	1155	866	289
Classe Seconda	1089	817	272
Classe Seconda quadriennale	1155	866	289
Classe Terza	1056	792	264
Classe Quarta	1056	792	264
Classe Quinta	1056	792	264

ISTITUTO PROFESSIONALE
SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELL'OSPITALITA' ALBERGHIERA

Classi	Monte ore ministeriale	Numero di ore minimo di presenza per la validità dell'anno scolastico	Numero di ore massimo di assenze per la validità dell'anno scolastico
Classe Prima	1056	792	264
Classe Prima quadriennale	1155	866	289
Classe Seconda	1056	792	264
Classe Seconda quadriennale	1155	866	289
Classe Terza	1056	792	264

73100 LECCE - Via S. Pietro in Lama - Tel. 0832359812 - Fax: 0832359642
Sito web: istitutoprestacolumella.edu.it - PEO: leis00100e@istruzione.it -PEC: leis00100e@pec.istruzione.it

Classe Quarta	1056	792	264
Classe Quinta	1056	792	264

Il conteggio è effettuato ad ore e non a giorni, pertanto le ore di assenza per ingressi posticipati e uscite anticipate incidono sul numero di ore di assenza effettivamente accertate.

Per gli studenti che non si avvalgono dell'ora di religione e non svolgono l'ora alternativa, si applica la percentuale su un monte ore annuale ridotto di 33 ore.

L'art. 14, c. 7 del DPR 122/2009 prevede che le istituzioni scolastiche possano stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il Collegio docenti ha previsto le seguenti deroghe:

1. Malattie gravi accertate e certificate da strutture pubbliche o dal medico ASL
2. Terapie e/o cure programmate;
3. Donazioni del sangue;
4. Assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto, trasferimento del nucleo familiare);
5. Particolari problematiche socio- ambientali segnalate dai servizi sociali che hanno in carico gli alunni interessati;
6. Eventuali impedimenti di natura oggettiva intervenuti in corso d'anno (alluvioni, eventi sismici, mezzi di trasporto, ecc.);
7. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
8. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.

Le assenze andranno giustificate tramite registro elettronico; le nuove credenziali di accesso sono state inviate a tutte le famiglie. Effettuando il login i genitori/tutori potranno vedere la situazione delle assenze e provvedere alla giustificazione delle stesse. Si raccomanda la massima puntualità nella giustificazione delle assenze.

Nell'eventualità di assenze prolungate programmate non dovute a malattia (es. viaggi, trasferimenti familiari, ecc.) i genitori/tutori o studente maggiorenne daranno tempestiva comunicazione alla scuola inviando un'email all'indirizzo istituzionale leis00100e@istruzione.it .

A seguito della circolare della Regione Puglia del 29/09/2022, si rende noto che, per la riammissione a scuola dopo assenza dalle lezioni, non sono richiesti certificati medici. Tuttavia, come indicato nella circolare regionale, è compito delle famiglie informare la scuola su eventuali malattie infettive o parassitarie e collaborare per garantire il benessere della comunità scolastica.
A tal fine per il rientro a scuola in caso di assenze prolungate per le quali non sia prevista certificazione medica, potranno essere utilizzati i modelli di autocertificazione predisposti dal Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia.

73100 LECCE - Via S. Pietro in Lama - Tel. 0832359812 - Fax: 0832359642
Sito web: istitutoprestacolumella.edu.it - PEO: leis00100e@istruzione.it -PEC: leis00100e@pec.istruzione.it

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva.

Per gli alunni in obbligo scolastico si precisa che, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, (Legge 13 novembre 2023, n. 159) relativamente alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'istituzione scolastica è tenuta a verificare la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti **per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.** Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza **entro sette giorni** dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (genitori o tutori), la scuola è tenuta ad avvisare il sindaco, affinché questi proceda all'**ammonizione** del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In base alla legge costituisce violazione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi. L'**art. 570-ter della legge 159/2023** introduce sanzioni severe per chi non rispetta l'obbligo di istruzione dei minori. Se il responsabile dell'istruzione del minore, dopo essere stato ammonito, non iscrive il minore a scuola o non giustifica con validi motivi come problemi di salute o gravi impedimenti, è punito con la reclusione fino a due anni. Questa pena si applica in caso di mancata iscrizione o presentazione del minore a scuola entro una settimana dall'ammonizione. Inoltre, se il minore accumula assenze ingiustificate durante l'anno scolastico, tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico, e il responsabile non dimostra di procurare in altro modo l'istruzione del minore o non giustifica le assenze, è prevista una reclusione fino a un anno.

Ai fini della valutazione degli studenti si precisa che la suddivisione dell'anno scolastico prevede due periodi, così distinti:

- **primo quadrimestre: 14 settembre 2026 / 31 gennaio 2027;**
- **secondo quadrimestre: 1 febbraio 2027 / 8 giugno 2027.**

Il Dirigente Scolastico
Maria Luisa De Benedetto
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa